

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1510)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1961

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, stabilisce che ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica possono partecipare i sottotenenti piloti di complemento e i sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo i quali, tra l'altro, abbiano compiuto rispettivamente tre anni e cinque anni di servizio come ufficiali o sottufficiali piloti e non abbiano superato il ventisettesimo anno di età.

In questi ultimi anni si è, peraltro, rilevato che buona parte degli ufficiali piloti di complemento al compimento dei tre anni di servizio hanno superato il limite di età e si trovano, quindi, nell'impossibilità di partecipare ai concorsi.

La ragione è da ricercarsi essenzialmente nell'attuale organizzazione delle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Invero, per esigenze finanziarie e tecniche, non è stato possibile costituire scuole di volo destinate esclusivamente alla formazione militare e professionale degli allievi piloti di complemento (i sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo sono reclutati da quelli di complemento che, ultimata la ferma di leva, contraggono ulteriori vincoli).

Alle scuole di volo esistenti affluiscono, pertanto, oltre ai predetti allievi, anche quelli provenienti dai corsi dell'Accademia aeronautica, gli ufficiali e sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo e di complemento da qualificare istruttori o da abilitare alla condotta di particolari tipi di velivoli nonché gli ufficiali piloti delle altre Forze armate (aviazione antisom, aviazione leggera dell'Esercito).

In relazione a ciò, l'afflusso alle scuole dei giovani vincitori dei concorsi per allievi ufficiali e sottufficiali piloti di complemento,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorsi che d'altra parte richiedono parecchi mesi per essere espletati, avviene a scaglioni e subisce ritardi anche notevoli.

A causa di quanto sopra, in questi ultimi anni, l'età media alla quale sono stati nominati sottotenenti gli allievi ufficiali piloti di complemento si è aggirata intorno ai 25 anni, di modo che gli interessati hanno maturato il triennio di servizio richiesto per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale a 28 anni, e cioè dopo il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi stessi.

Ora, allo scopo di evitare che resti molto ristretta questa fonte di reclutamento, si è ravvisata l'opportunità di ridurre a due anni il servizio da ufficiale pilota. Per ragioni di parallelismo appare, inoltre, opportuno ridurre a quattro quello dei sottufficiali piloti.

Ragioni di equità e di convenienza per la Amministrazione consigliano, inoltre, di risolvere il caso di un gruppo di ufficiali piloti di complemento che sono venuti a trovarsi per la ragione anzidetta nell'impossibilità di partecipare ai concorsi. Trattasi di giovani che, nella speranza di poter conseguire una stabile sistemazione, si sono generosamente prodigati, conseguendo un alto grado di preparazione professionale e riuscendo, molti di essi, a disimpegnare persino le funzioni di istruttore di volo.

Tale alto grado di preparazione ha, poi, comportato per l'Amministrazione una notevole spesa, di modo che sarebbe, oltre tutto, antieconomico perdere siffatti elementi.

Sussistono, pertanto, l'opportunità e la convenienza di introdurre una temporanea deroga al requisito dell'età per offrire, almeno

ai più meritevoli di detti ufficiali, la possibilità di essere immessi nel servizio permanente effettivo.

Data la limitata consistenza degli organici del ruolo naviganti speciale, questo Ministero, pur esistendo molte vacanze nel grado iniziale, si è finora attenuto al criterio di bandire concorsi per un ristretto numero di posti onde evitare gli inconvenienti che massicci reclutamenti determinerebbero in futuro per un ordinato svolgimento delle carriere.

Sembra, quindi, opportuno stabilire in due anni la durata della temporanea deroga, in modo da poter ripartire i posti in due concorsi straordinari, fissando il limite di età per i due concorsi in 34 anni.

Con l'occasione si ravvisa la necessità di elevare da 3 a 5 il numero dei componenti la Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale.

Il numero degli esaminatori è, invero, apparso troppo esiguo in rapporto al numero e alla complessità delle materie di esame previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, con il quale sono stati approvati i programmi dei concorsi.

Al modestissimo onere derivante dal censuato aumento degli esaminatori potrà farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Ai surriferiti intendimenti risponde l'unito disegno di legge, le cui singole disposizioni non sembra abbisognino di particolare illustrazione.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo di servizio stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è ridotto rispettivamente a due e quattro anni.

Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a « scelto ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 5 luglio 1952, numero 989, è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo

naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe ».

Art. 3.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 100.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.